

**D.g.r. 15 aprile 2024 - n. XII/2190**  
**Pac 2023-2027 - Regime di condizionalità per l'anno 2024:**  
**determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle**  
**buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del**  
**Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 «*recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013*» e ss.mm.ii. ed in particolare l'allegato III e i seguenti articoli:

- l'art. 12 che prescrive l'inserimento del regime di condizionalità all'interno del Piano strategico della PAC 2023-2027 e sancisce che venga applicata una sanzione amministrativa ai beneficiari dei pagamenti:
  - diretti a norma del capo II «*Tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti*», Titolo III;
  - annuali ai sensi dell'art. 70 «*Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione*»;
  - annuali ai sensi dell'art. 71 «*Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici*»;
  - annuali ai sensi dell'art. 72 «*Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori*»;

qualora non vengano rispettate le regole di condizionalità costituite dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA), così come riportate nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018 Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
Clima e ambiente	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
		BCAA 7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse
Clima e ambiente	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2
		BCAA 8	A. Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi. B. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. C. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
			BCAA 9

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14, 15, 17 paragrafo 1, e articoli 18, 19 e 20
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Salute pubblica e salute delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/CE e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	Tema principale	Requisiti e norme	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CE: articoli 3 e 4
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE: articolo 4

- l'art. 13 che indica gli obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali;

Visto altresì il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 «*sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013*» e ss.mm.ii. che, in base a quanto previsto all'art. 104 «*Abrogazione*», limitatamente all'ambito di condizionalità, stabilisce che gli artt. dal 91 al 97, 99 e 100 del Reg. UE n. 1306/2013 continuino ad applicarsi alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore:

- a norma del Reg. (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino al termine di tali regimi di aiuto;
- nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del Reg. (UE) n. 1305/2013 (FEASR);

Considerato che il suddetto Reg. (UE) 2021/2116 al Titolo IV capo IV «*Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità*» stabilisce che gli Stati membri si avvalgono di sistemi di controllo e gestione per garantire il rispetto delle norme di condizionalità e istituiscono un sistema che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative per il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità e individua, all'art. 83, le categorie dei beneficiari soggetti al regime di condizionalità;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 «*che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità*» e in particolare:

- il capo III che norma l'applicazione e il calcolo di sanzioni amministrative per la condizionalità;
- l'art. 12 «*Disposizioni transitorie*» che recita «*In deroga all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116, i controlli relativi al rispetto delle regole di condizionalità di cui all'articolo 83 del medesimo regolamento sono effettuati sulle superfici che beneficiano di un sostegno ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 attraverso programmi di sviluppo rurale attuati fino al 31 dicembre 2025 a norma di detto regolamento, quando il beneficiario interessato riceve pagamenti basati sulle superfici anche nell'ambito del piano strategico della PAC a norma del regolamento (UE) 2021/2115. Si considera che i controlli della condizionalità di cui al primo comma includono i controlli della condizionalità di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1306/2013, a meno che non evidenzino inosservanze delle regole di condizionalità. Se le regole di condizionalità non sono rispettate, lo Stato membro effettua controlli, a norma di tale articolo, sulle misure a superficie dei programmi di sviluppo rurale e, qualora siano riscontrate irregolarità, adotta le norme in materia di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013.*»;

- l'art. 13 «*Abrogazione*» che recita: «*Il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023.*

Tuttavia, esso continua ad applicarsi:

- a) alle domande di aiuto concernenti i pagamenti diretti presentate prima del 1° gennaio 2023;

Serie Ordinaria n. 16 - Mercoledì 17 aprile 2024

- b) alle domande di pagamento presentate in relazione a misure di sostegno attuate a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- c) al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative per quanto riguarda le regole di condizionalità;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015)4931 del 15 luglio 2015, come da ultimo modificato con Decisione di Esecuzione C(2023)8612 final del 4 dicembre 2023;

Dato atto che, in data 25 marzo 2024, è stata inviata alla Commissione europea una proposta di modifica del piano finanziario del suddetto Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 finalizzata, tra l'altro, a consentire il completo pagamento di tutte le domande di conferma in essere per l'anno 2024 relative agli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE):

- n. 1305/2013: art. 21, paragrafo 1, lettere a) «Forestazione e imboschimento» - premi annuali (Operazione 8.1.02 del PSR Lombardia 2014-2022); art. 28 «Pagamenti agro climatico ambientali» (Sottomisura 10.1 del PSR Lombardia 2014-2022); art. 29 «Agricoltura biologica» (Misura 11 del PSR Lombardia 2014-2022);
- n. 1698/2005: art. 36, lettera a) «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli» punto iv) «pagamenti agroambientali» (Misura 214 del PSR Lombardia 2007-2013); art. 36, lettera b) «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali» punto i) «imboschimento di terreni agricoli» (Misura 221 del PSR Lombardia 2007-2013);

Visto il d.m. del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali n. 2588 del 10 marzo 2020, avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale», le cui disposizioni valgono anche per l'annualità 2024 per i beneficiari individuati dall'art. 6 comma 1 del decreto MASAF n. 147385 del 9 marzo 2023, così come modificato da ultimo dal decreto MASAF n. 101344 del 29 febbraio 2024;

Visti il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF), n. 147385 del 9 marzo 2023, avente ad oggetto «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale», che recepisce a livello nazionale il regime di condizionalità disciplinato dal Reg. (UE) 2021/2115, dal Reg. (UE) n. 2021/2116 e dai regolamenti delegati definendo i Criteri di gestione obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), nonché i regimi di aiuto a cui si applica la condizionalità;

Visto il decreto del MASAF n. 101344 del 29 febbraio 2024, avente ad oggetto «Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante 'Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale';»;

Visto in particolare l'articolo 6 del d.m. n. 147385 del 9 marzo 2023, così come modificato dall'articolo 1 del d.m. n. 101344 del 29 febbraio 2024, che precisa che:

- 1) in conformità all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del Regolamento (UE) 2021/2116, le disposizioni del d.m. 10 marzo 2020, n. 2588 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025, ai beneficiari:
  - a) dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
  - b) dei pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022.

Per i beneficiari esclusivamente dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni si eseguono

quindi i controlli sulle regole di condizionalità definite dal d.m. 10 marzo 2020, n. 2588;

- 2) per i beneficiari dei pagamenti a superficie della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, finanziati con i fondi relativi a tali programmazioni che ricevono contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PSP ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115:
  - a) si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità rafforzata della programmazione 2023-2027, per gli obblighi relativi alle BCAA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
  - b) qualora il beneficiario risulti inadempiente a seguito dei controlli di cui alla lettera a), si procede altresì alla verifica dell'adempimento alle regole di cui al d.m. n. 2588 del 10 marzo 2020, applicandosi, in caso di inadempienze anche per le regole di condizionalità, le relative sanzioni, ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013.

Qualora i beneficiari di cui al punto 2) presentino un allevamento, questi saranno tenuti a rispettare anche gli atti di condizionalità 2014-2022 relativi agli obblighi veterinari; di conseguenza per tali beneficiari nell'ambito veterinario si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità come da D.M. 10 marzo 2020, n. 2588;

Dato atto che, alla luce del sopracitato articolo 104 del Reg. (UE) 2021/2116, le regole di condizionalità, di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013 e riportate nella seguente tabella, continueranno ad applicarsi:

- a) ai beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 con riferimento ai seguenti articoli:
  - art. 21, paragrafo 1, lettere a) «Forestazione e imboschimento» - premi annuali (Operazione 8.1.02 del PSR Lombardia 2014-2022);
  - art. 28 «Pagamenti agro climatico ambientali» (Sottomisura 10.1 del PSR Lombardia 2014-2022);
  - art. 29 «Agricoltura biologica» (Misura 11 del PSR Lombardia 2014-2022);
- b) ai beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1698/2005 con riferimento ai seguenti articoli:
  - art. 36, lettera a) «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli» punto iv) «pagamenti agroambientali» (Misura 214 del PSR Lombardia 2007-2013);
  - art. 36, lettera b) «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali» punto i) «imboschimento di terreni agricoli» (Misura 221 del PSR Lombardia 2007-2013);
- c) ai beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 con riferimento all'art. 46 «Ristrutturazione e riconversione dei vigneti»;

in quanto finanziati con risorse della programmazione 2014-2022. Ciò comporta che i relativi pagamenti FEASR saranno subordinati al rispetto della condizionalità di cui agli articoli da 91 a 95 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e che il sistema di gestione, controllo e sanzione di cui agli articoli da 96 a 100 del Reg. (UE) n. 1306/2013 continuerà ad applicarsi ai pagamenti FEASR e OCM Vino di cui sopra. Tali regole sono costituite dai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA), così come riportate nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)			
Settore	Tema principale	Condizioni e norme	
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)		
Settore	Tema principale	Condizioni e norme
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4 Copertura minima del suolo
		BCAA 5 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6 Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Biodiversità	CGO 2 Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4
		CGO 3 Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Livello minimo di mantenimento del paesaggio	BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)		
Settore	Tema principale	Condizioni e norme
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4 Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 e articoli 18, 19 e 20
		CGO 5 Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6 Direttiva 2008/71/CE: articoli 3, 4 e 5
		CGO 7 Regolamento (CE) n. 1760/2000: articoli 4 e 7
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 9 Regolamento (CE) n. 999/2001: articoli 7, 11, 12, 13 e 15
	Prodotti fitosanitari	CGO 10 Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE n. 1306/2013)		
Settore	Tema principale	Condizioni e norme
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 11 Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4
		CGO 12 Direttiva 2008/120/CE: articolo 3 e articolo 4
		CGO 13 Direttiva 98/58/CE: articolo 4

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024 «che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA 8), le date di ammissibilità delle spese per il contributo della FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024»;

Considerato che con d.m. n. 96279 del 27 febbraio 2024, avente ad oggetto «Deroga al primo requisito della norma BCAA8 della condizionalità di cui al Piano Strategico della PAC 2023-2027 per l'anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione», il MAFSAF ha notificato alla Commissione Europea la sua volontà di avvalersi come Stato Membro della deroga relativa alla BCAA8 concessa per l'anno 2024 dal Reg. (UE) 2024/587;

Vista la Decisione di Esecuzione C(2022)8645 final della Commissione Europea del 2 dicembre 2022 che approva il Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, così come da ultimo modificato con Decisione di Esecuzione C(2023)6990 final del 23 ottobre 2023;

Vista la d.g.r. n. 7370 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto «Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR)», così come da ultimo modificata dalla d.g.r. n. 1695 del 28 dicembre 2023;

Visto l'articolo 5 comma 1 del d.m. n. 147385 del 9 marzo 2023, che dispone che le Regioni specificino con propri provvedimenti, l'elenco degli obblighi applicabili a livello regionale;

Preso atto che:

- in considerazione della complessità e molteplicità delle materie e delle competenze che rientrano nell'ambito della condizionalità, con decreto del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 311 del 16 gennaio 2023 è stato costituito un gruppo di lavoro regionale interdirezionale (GdL), finalizzato all'aggiornamento annuale del regime di condizionalità, così come da ultimo aggiornato con d.d.g. n. 16669 del 27 ottobre 2023;
- i componenti del suddetto GdL, in merito alle tematiche di propria competenza, hanno contribuito alla definizione e aggiornamento del regime di condizionalità nel corso di specifici incontri, conclusi con la seduta plenaria del 4 marzo 2024;

Ritenuto necessario, pertanto, approvare il regime di condizionalità per l'anno 2024, così come rappresentato nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- l'Allegato 1 denominato «Elenco CGO e BCAA - Reg. (UE) 2021/2115», recante i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che dal 1° gennaio 2024, sono tenuti a rispettare i beneficiari che ricevono:

- pagamenti diretti come previsto al titolo III, capo II, del Reg. (UE) 2021/2115;

- pagamenti annuali di cui all'articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115 (Interventi SRA del CSR Lombardia 2023-2027) e all'articolo 71 del Reg. (UE) 2021/2115 (Intervento SRB01 del CSR Lombardia 2023-2027);

- l'Allegato 2 denominato «Elenco CGO e BCAA - Reg. (UE) n. 1306/2013», recante i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che dal 1° gennaio 2024, sono tenuti a rispettare:

a) i beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 con riferimento ai seguenti articoli:

- art. 21, paragrafo 1, lettere a) «Forestazione e imboscamento» - premi annuali (Operazione 8.1.02 del PSR Lombardia 2014-2022);

- art. 28 «Pagamenti agro climatico ambientale» (Sottomisura 10.1 del PSR Lombardia 2014-2022);

- art. 29 «Agricoltura biologica» (Misura 11 del PSR Lombardia 2014-2022);

b) i beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1698/2005 con riferimento ai seguenti articoli:

- art. 36, lettera a) «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli» punto iv) «pagamenti agroambientali» (Misura 214 del PSR Lombardia 2007-2013);

- art. 36, lettera b) «Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali» punto i) «imboscamento di terreni agricoli» (Misura 221 del PSR Lombardia 2007-2013);

c) i beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 con riferimento all'art. 46 «Ristrutturazione e riconversione dei vigneti»;

- l'Allegato 3 denominato «Aree Natura 2000 - Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)» recante l'elenco delle Zone di Protezione Speciali (ZPS) delle Aree Natura 2000, comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;

- l'Allegato 4 denominato «Aree Natura 2000 - Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC)» recante l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC), comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;

- l'Allegato 5 denominato «Zone vulnerabili ai nitrati», recante l'elenco dei comuni ricadenti totalmente nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), l'elenco dei comuni ricadenti parzialmente nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e l'elenco dei comuni ricadenti nelle ZVN ove è vietato l'utilizzo dei fanghi di depurazione;
- l'Allegato 6 denominato «Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e



## Serie Ordinaria n. 16 - Mercoledì 17 aprile 2024

Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - *Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita*», recante l'elenco dei corpi idrici e le relative ampiezze delle fasce inerbite;

Dato atto che, come previsto dall'articolo 5 comma 2 del suddetto d.m. n. 147385 del 9 marzo 2023, al fine di armonizzare le disposizioni regionali di condizionalità con quelle dello stesso decreto, il presente atto è stato sottoposto al preventivo parere del MASAF, che si è espresso favorevolmente con comunicazione del 20 marzo 2024;

Sentite le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello regionale in data 15 marzo 2024;

Tenuto conto che le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, descritti negli allegati 1 e 2 alla presente delibera, saranno definiti nel manuale operativo dei controlli di condizionalità per l'anno 2024, predisposto dall'Organismo Pagatore Regionale, in coerenza con la circolare di AGEA Coordinamento relativa all'applicazione della normativa in materia di condizionalità;

Ritenuto altresì che la presente delibera costituisca atto di ordinaria amministrazione in quanto si limita al recepimento del quadro normativo regionale, nazionale e comunitario in materia di condizionalità;

A voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

## DELIBERA

Recepite tutte le premesse,

1. di approvare il regime di condizionalità per l'anno 2024, così come rappresentato nei seguenti allegati, tutti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 denominato «*Elenco CGO e BCAA - Reg. (UE) 2021/2115*», recante i Criteri di Gestione Obbligatorii (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che dal 1° gennaio 2024, sono tenuti a rispettare i beneficiari che ricevono:
  - pagamenti diretti come previsto al titolo III, capo II, del Reg. (UE) 2021/2115;
  - pagamenti annuali di cui all'articolo 70 del Reg. (UE) 2021/2115 (Interventi SRA del CSR Lombardia 2023-2027) e all'articolo 71 del Reg. (UE) 2021/2115 (Intervento SRB01 del CSR Lombardia 2023-2027);
- Allegato 2 denominato «*Elenco CGO e BCAA - Reg. (UE) n. 1306/2013*», recante i Criteri di Gestione Obbligatorii (CGO) e le Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che dal 1° gennaio 2024, sono tenuti a rispettare:
  - a) i beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 con riferimento ai seguenti articoli:
    - art. 21, paragrafo 1, lettere a) «*Forestazione e imboschimento*» premi annuali (Operazione 8.1.02 del PSR Lombardia 2014-2022);
    - art. 28 «*Pagamenti agro climatico ambientale*» (Sottomisura 10.1 del PSR Lombardia 2014-2022);
    - art. 29 «*Agricoltura biologica*» (Misura 11 del PSR Lombardia 2014-2022);
  - b) i beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1698/2005 con riferimento ai seguenti articoli:
    - art. 36, lettera a) «*Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli*» punto iv) «*pagamenti agroambientali*» (Misura 214 del PSR Lombardia 2007-2013);
    - art. 36, lettera b) «*Misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile delle superfici forestali*» punto i) «*imboschimento di terreni agricoli*» (Misura 221 del PSR Lombardia 2007-2013);
  - c) i beneficiari di premi per gli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 con riferimento all'art. 46 «*Ristrutturazione e riconversione dei vigneti*»;
- Allegato 3 denominato «*Aree Natura 2000 - Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)*», recante l'elenco delle Zone di Protezione Speciali (ZPS) delle Aree Natura 2000, comprensivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;
- Allegato 4 denominato «*Aree Natura 2000 - Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC)*», recante l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)/Zone Speciali di Conservazione (ZSC), com-

prendivo dei relativi Enti gestori e dei riferimenti alle misure di conservazione e ai piani di gestione approvati;

- l'Allegato 5 denominato «*Zone vulnerabili ai nitrati*», recante l'elenco dei comuni *ricadenti* totalmente nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), l'elenco dei comuni *ricadenti* parzialmente nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e l'elenco dei comuni *ricadenti* nelle ZVN ove è vietato l'utilizzo dei fanghi di depurazione;
- Allegato 6 denominato «*Reg. (UE) n. 1306/2013 (BCAA 1) e Reg. (UE) 2021/2115 (BCAA 4) - Elenco dei corpi idrici - Mantenimento/Costituzione della fascia inerbita*», recante l'elenco dei corpi idrici e le relative ampiezze delle fasce inerbite:
  2. di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di approvare eventuali modifiche ed integrazioni tecniche agli allegati del presente atto;
  3. di demandare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) la predisposizione del Manuale operativo dei controlli di condizionalità per l'anno 2024;
  4. di disporre la pubblicazione del presente atto, ad esclusione degli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
  5. di disporre la pubblicazione del presente atto, completo di allegati, sul sito della Direzione Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste al seguente link <https://ue.regione.lombardia.it/it/pcc2127/psr-2023-2027/condizionalita-2>.

Il segretario: Riccardo Perini